



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA MANOVRA DI BILANCIO 2021 PER I COMUNI

Analisi della Legge 178/2020; Legge 176/2020; DL 183/2020

Maurizio Delfino

1. Aggiornamento normativo alla data:
la Legge 178/2020; il DL 183/2020; la Legge 176/2020 – altre norme di rilievo
2. Il Fondo funzioni Fondamentali esercizio 2020
3. Il Fondo funzioni esercizio 2021
4. Previsione delle entrate tributarie ed extra-tributarie
5. Previsione dei trasferimenti correnti
6. Analisi della spesa di parte corrente
7. Le risorse di parte capitale
8. Effetti delle recenti modifiche degli schemi e dei principi di bilancio
9. Il DUP e le sue parti fondamentali
10. La gestione finanziaria: quadro generale riassuntivo
11. Gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa
12. Gli allegati al bilancio di previsione
13. Il Fondo pluriennale vincolato
14. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
15. Il Fondo garanzia debiti commerciali
16. Il Fondo rischi contenzioso e gli altri fondi
17. Gli effetti della gestione delle società partecipate
18. I vincoli di finanza pubblica

LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021

Estratto norme enti locali

CONTABILITA'

Fondo a sostegno dei Comuni marginali (aree del Sud)

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato « Fondo di sostegno ai comuni marginali ».

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Commento Senato:

Il comma 196 ridenomina il vigente Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, istituito dal comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, che assume la nuova denominazione di "Fondo di sostegno ai comuni marginali".

Il nuovo Fondo viene destinato al finanziamento di interventi volti a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, ponendosi come un intervento complementare alla SNAI, Strategia nazionale per le aree interne.

Al riguardo, la Relazione illustrativa del disegno di legge precisa che i comuni marginali sono definiti in base all'individuazione di criteri di selezione complementari rispetto all'attuale classificazione dei comuni delle aree interne, basati sulla dimensione demografica dei comuni e sul loro grado di

perifericità rispetto a contesti territoriali a più elevato sviluppo e di sofferenza nella locale offerta di servizi materiali e immateriali per cittadini e imprese.

Il comma 197 stabilisce che per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla disciplina del vigente Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, come introdotti dal comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 e dall'articolo 243, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Il comma 198 dispone un incremento delle risorse del Fondo di sostegno di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Tali risorse, unitamente a quelle già stanziare dal comma 65-sexies dell'art. 1 della legge n. 205/2017 sopra illustrato (pari a ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinati alla realizzazione interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati) sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Agli oneri derivanti da tale incremento delle risorse del Fondo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020 (comma 199). Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

Per quel che concerne il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione del Fondo è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), di 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), e di ulteriori 5 miliardi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025 dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019).

Fondo per le aree deindustrializzate

200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33

milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

Commento Senato

Il comma 200, introdotto alla Camera, dispone un ulteriore incremento del Fondo, di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

Lo stanziamento è specificamente destinato ai Comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge n. 646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020 (ossia nelle aree svantaggiate oggetto dell'agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud, individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).

Il riparto delle risorse, nonché la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse e di rendicontazione, sono rimessi a un DPCM da adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Alla copertura degli oneri si provvede in parte (33 milioni per il 2021, 28 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023) ai sensi del comma 163 del disegno di legge in esame (che prevede la riduzione della platea dei beneficiari della cd. Decontribuzione per il sud, escludendo tra l'altro gli enti pubblici economici, gli enti trasformati in società di capitali, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio degli enti locali, i consorzi di bonifica e industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici) e in parte (15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Programmazione 2021-2027.

Fondo per la ricostruzione aree sisma 2016

412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la

ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Commento Senato

Il comma 412, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 412 prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

Si ricorda che il succitato Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è stato istituito dall'art. 4 del D.L. 189/2016 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"). Il comma 3 di tale articolo dispone, tra l'altro, che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo citato.

Con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, l'avvocato Giovanni Legnini, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, è stato nominato Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Fondo enti in difficoltà finanziarie

775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

Commento Senato

I commi 775-777 incrementano il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispongono in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse.

L'art.53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 ha istituito detto fondo al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

Il Fondo ha, a legislazione vigente, una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, che l'articolo in esame, come detto, incrementa.

Si segnala che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2020¹³⁶, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le risorse del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale già stanziato con il DL 104 per il triennio 2020-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto.

COMUNE	PROV.	QUOTA DA RIPIANARE	CONTRIBUTO ATTRIBUITO 2020	CONTRIBUTO ATTRIBUITO 2021	CONTRIBUTO ATTRIBUITO 2022	TOTALE
Placanica	RC	2.464.681,31	1.168.132,20	584.066,10	584.066,10	2.336.264,40
Reggio Calabria	RC	171.462.248,80	69.997.422,98	34.998.711,49	34.998.711,49	139.994.845,97
San Fele	PZ	918.166,85	128.588,20	64.294,10	64.294,10	257.176,41
San Polo Matese	CB	115.925,34	10.050,45	5.025,23	5.025,23	20.100,90
Santa Maria del Molise	IS	615.446,10	264.460,78	132.230,39	132.230,39	528.921,57
Scafati	SA	14.927.917,11	3.032.946,48	1.516.473,24	1.516.473,24	6.065.892,96
Toritto	BA	3.653.010,14	1.285.121,89	642.560,95	642.560,95	2.570.243,78
Acerno	SA	843.880,21	119.041,18	59.520,59	59.520,59	238.082,36
Battipaglia	SA	39.027.792,25	15.813.628,49	7.906.814,25	7.906.814,25	31.627.256,99
Campolieto	CB	133.197,00	10.835,72	5.417,86	5.417,86	21.671,44
Cicciano	NA	3.449.068,38	851.445,21	425.722,61	425.722,61	1.702.890,43
Contursi Terme	SA	4.501.694,31	2.133.575,98	1.066.787,99	1.066.787,99	4.267.151,96
Domanico	CS	518.235,75	121.330,93	60.665,46	60.665,46	242.661,85
Eboli	SA	13.105.583,57	2.312.531,46	1.156.265,73	1.156.265,73	4.625.062,92
Lizzano	TA	3.154.329,82	656.533,18	328.266,59	328.266,59	1.313.066,36
Miranda	IS	827.070,67	366.966,28	183.483,14	183.483,14	733.932,56
Montemesola	TA	1.388.567,52	326.731,96	163.365,98	163.365,98	653.463,93
Nocera Inferiore	SA	10.987.050,09	1.368.630,58	684.315,29	684.315,29	2.737.261,17
Petina	SA	258.530,89	32.026,02	16.013,01	16.013,01	64.052,04
		272.352.396,11	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00

Si ricorda che il fondo è stato introdotto - "in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020". La sentenza, peraltro richiamata anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge, chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

Il comma 775, nel rifinanziare detto fondo, introduce alcune novità volte ad ampliare la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura, rispetto a quanto disciplinato dal richiamato art.53, comma 1, del DL n.104.

Il fondo assicura, nello specifico, risorse in favore dei comuni (che presentino determinate criticità strutturali) che si possono, per finalità illustrative, raggruppare in due distinte categorie.

- **La prima**, la seguente, è già prevista nel più volte citato art.53, comma 1. Essa si compone dei comuni che i) hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL ii) e il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale.

Nella disposizione in esame rientrano i comuni che, dopo essersi visti approvare un piano di rientro secondo le normative all'epoca vigenti, hanno proceduto alla relativa rimodulazione o riformulazione ai sensi di successive disposizioni legislative, le quali sono state oggetto di censure da parte della Corte costituzionale, su ricorso della Corte dei conti.

In sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie in cui versavano, hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ai sensi dell'art.243-quater).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario

pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent'anni (e non più di dieci anni).

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), che ha rilevato, fra l'altro, che «la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

- **La seconda** categoria di beneficiari, non prevista dall'art.53, comma 1, del DL n.104/2020, include i comuni il cui piano di riequilibrio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

La disposizione estende il novero dei comuni beneficiari anche a coloro che hanno (solo) approvato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato un piano di riequilibrio finanziario e trasmesso quest'ultimo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (che è tenuta a delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo piano (art.243-quater, comma 3, del TUEL).

La disposizione parrebbe dunque consentire l'accesso al riparto del fondo anche ai comuni che non hanno ancora approvato il piano di rientro, a condizione che la trasmissione dello stesso alla Corte dei conti sia effettuata entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021.

Il comma 776 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022 (si intende limitatamente alle risorse allocate con il presente articolo), tra i comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio pluriennale. Detto provvedimento è emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto dovrà disporre affinché le risorse siano destinate ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatori:

- **Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Occorre che detto indice (nel valore più recente disponibile) sia superiore al valore medio nazionale (all'art.53, comma 1, del DL n.104 del 2020 si prevedeva invece un valore dell'indice superiore a 100).**

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità dei comuni italiani¹⁴¹.

- **Capacità fiscale pro capite (CF). Tale indicatore deve essere inferiore a 495 (soglia significamene superiore rispetto a quella prevista dall'art.53 del decreto-legge n104, comma 1, pari a 395).**

Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). Il citato

DM è stato adottato ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Fermo restando che le stime sulle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regione si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), **si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 495) sono le seguenti: Abruzzo (con CF pari a 474), Lazio (420), Marche (406), Umbria (457) e Veneto (481), che si aggiungono alle seguenti regioni che presentano un valore della CF pro capite inferiore alla soglia (pari a 395) che era stata prevista con l'art.53 del decreto-legge n104, comma 1: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).**

Ai fini del riparto si tiene altresì conto: i) dell'importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti". La disposizione replica quanto disposto all'art.53, comma 2, del DL n.104/2020.

Il comma 777 esclude che gli enti che hanno già beneficiato delle risorse del Fondo possano ulteriormente avvantaggiarsi delle risorse stanziare con l'articolo in commento.

Fondo enti strutturalmente deficitari (canili)

778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

Commento Senato

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali. Lo stanziamento è disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni).

Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione.

Si demanda la disciplina inerente alle modalità di assegnazione delle risorse ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Si prevede che in ogni caso l'assegnazione sia effettuata solo su istanza degli enti interessati.

Fondo danni emergenza Sardegna (zona provincia Nuoro)

781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.

Commento Senato

I commi 781 e 782, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive

danneggiati. La definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

Risorse correnti Province e Città Metropolitane

783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Commento Senato

I commi 783-785 definiscono nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.

In particolare, il comma 783 dispone che, a partire dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente, attualmente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, vengano fatti confluire in due specifici fondi da ripartire.

La Relazione tecnica precisa che l'operazione è finanziariamente neutrale per le province/città metropolitane, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi, che resta invariato.

Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione delle risorse, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard¹, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Si rammenta che in base alla disciplina vigente, le risorse per le province e le città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario sono iscritte nel Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale. Ai fini della ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire, è previsto un decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito secondo i criteri adottati con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012:

- a) il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il 5% in relazione alla popolazione residente;
- d) il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale (iscritti al cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Per l'anno 2020 il Fondo è stato ripartito con il D.M. Interno 9 aprile 2020. Sulla dotazione del Fondo è recentemente intervenuto l'art. 108 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) il quale, nel confermare la disciplina vigente del Fondo "sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane", ne ha rideterminato l'importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni rispetto alla vigente dotazione di bilancio, in relazione alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

I trasferimenti erariali spettanti alle province delle regioni a Statuto speciale non sono invece stati oggetto di fiscalizzazione, in attesa delle norme attuative previste dai rispettivi statuti delle Regioni stesse. Diversamente da quanto avvenuto per Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione dello statuto speciale che avrebbero consentito di provvedere alla finanza locale con risorse del proprio bilancio. In tali Regioni, benché siano titolari della competenza esclusiva in materia di enti locali, la finanza locale è dunque ancora tutta a carico dello Stato. Si rammenta che, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012, il D.P.C.M. 12 aprile 2012 ha quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per il 2012, nell'importo di 13,4 milioni.

Svincolo di avanzi da trasferimenti

786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»;

Commento Senato

Il comma 786, lettera a), proroga al 2021 la facoltà a favore delle Regioni e degli enti locali, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l'amministrazione che ha erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

Il comma 1-ter del D.L. n. 18 del 2020, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art. 2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

Utilizzo concessioni edilizie per spese Covid

786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

Commento Senato

La lettera b) proroga al 2021 la facoltà per gli enti locali, prevista per il 2020 dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e

delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio. Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico).

Ratifica delibere variazione di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio (solo per le Regioni)

786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021».

Commento Senato

La lettera c) proroga al 2021 la possibilità, prevista per il 2020 dal comma 2- bis dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, che le variazioni al bilancio di previsione delle **Regioni e delle Province autonome** possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi **novanta giorni** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L'organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Assestamento di bilancio Trento e Bolzano

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza»;

Commento Senato

Il comma 787 modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in tema di assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome, e l'Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

La lettera a) inserisce il comma 3-bis all'articolo 50, con il quale si prevede che i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

Mark to market per ridurre disavanzo da Covid

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» sono inserite le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19».

Commento Senato

La lettera b) integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possono essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente (come già previsto dalla norma vigente), anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.

Applicazione avanzo per enti in disavanzo

788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Commento Senato

Il comma 788 prevede l'istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome per valutare l'utilizzo delle quote accantonate (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, oltre a ridefinire la regola del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell'ente, individuando delle limitazioni per gli enti in disavanzo (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 819-826 e commi 897-900).

Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale dato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti devono allegare al rendiconto della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018), gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione risultante dall'esercizio precedente e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 820).

La stessa legge di bilancio per il 2019, contestualmente al superamento dei vincoli finanziari aggiuntivi, ha introdotto alcune limitazioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in particolare per gli enti in disavanzo. Per gli enti che hanno chiuso l'ultimo rendiconto in avanzo, la limitazione riguarda unicamente la non spendibilità dell'avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Per gli enti in disavanzo, tenuti quindi al relativo ripiano, è introdotto un limite quantitativo all'uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898, della L. 145/2018).

Revisione contratti approvvigionamento finanziario

789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

Commento Senato

Il comma 789, introdotto alla Camera, dispone che per le regioni (a statuto ordinario) e **gli enti locali, non costituiscono indebitamento**, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 119, comma 6, della Costituzione dispone che "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Fondo trasporto scolastico

790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Commento Senato

Il comma 790 istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

In dettaglio, il comma 790, istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

L'istituzione del fondo, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa, risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha previsto le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili fino al 3 dicembre 2020. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", mentre nell'Allegato 16 sono riportate le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, a cui non si applica (in base all'art. 1, comma 9, lett. mm) del DPCM), il criterio del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza, previsto in generale per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

In particolare, le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all'Allegato 15, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale "dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse."

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 790 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

Si ricorda altresì che l'art. 27 del DL n. 149/2020 (c.d. DL Ristori-bis il cui contenuto è confluito nell'emendamento Governativo 1.1000 al DL n. 137/2020 – c.d. DL Ristori in corso di esame parlamentare al Senato per la conversione in legge), rfinanzia per l'anno 2021 per 300 milioni di

euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti, la dotazione del Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso.

Fondo solidarietà comunale, quota vincolata

791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate

a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».

793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

Commento Senato

Il comma 791 dispone l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 792 è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente.

I commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

In particolare, il comma 791 reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L'incremento di risorse è destinato:

- allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
- al potenziamento degli asili nido dei comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementalmente del Fondo stanziate dal precedente comma 791, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

Infine, **i commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina vigente del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale (di cui ai commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019), sopprimendo le disposizioni in questione e rideterminando l'ammontare complessivo del Fondo a decorrere dal 2021, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 791.**

A tal fine, il comma 793 reca l'abrogazione dei commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente:

- un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che ha garantito ai comuni il progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (comma 848, L. n. 160/2019).

Si ricorda che l'art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

- una riduzione della dotazione del Fondo di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulla "quota ristorativa" del Fondo di solidarietà comunale, relativa al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, ai sensi commi da 738 a 783 della legge n. 160/2019 (comma 850, L. n. 160/2019).

Il comma 794, infine, ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale - intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, sulla base delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3.

Rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni a decorrere dal 2020, prevista a legislazione vigente, il comma 794 la ridetermina in 6.213,7 milioni per l'anno 2020, in 6.616,5 milioni per l'anno 2021, in 6.855,5 milioni per l'anno 2022, in

6.980,5 milioni per l'anno 2023, in 7.306,5 milioni per l'anno 2024, in 7.401,5 per l'anno 2025, in 7.503,5 milioni per l'anno 2026, in 7.562,5 milioni per l'anno 2027, in 7.620,5 milioni per l'anno 2028, in 7.679,5 per l'anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

Come precisato dalla relazione illustrativa, tale dotazione ricomprende gli effetti del comma 791 nonché delle abrogate disposizioni di cui ai commi 848 e 850 della legge n. 160/2019, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

Fondi Comuni di confine e costieri

795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento Senato

I commi 795 e 796, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, destinano 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

A tale fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La disposizione mette in relazione lo stanziamento con le misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19 legate ai flussi migratori (comma 795).

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (comma 796).

Si ricorda che il Governo ha adottato misure di potenziamento delle azioni di tutela della salute dei cittadini migranti residenti negli insediamenti irregolari al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in tali contesti particolarmente a rischio.

Costi e fabbisogni standard anche nelle autonomie speciali

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

REGIONI E PROVINCE AUTO- NOME	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di get- tito per l'anno 2021
-------------------------------------	--

Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Commento Senato

I commi 805-807 danno attuazione all'accordo quadro tra il Governo e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 5 novembre 2020, concernente le misure per assicurare l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Il **comma 805** stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. La somma è distribuita tra le autonomie speciali nella tabella inserita nella norma.

Anche in riferimento all'anno 2020 il ristoro della perdita di gettito per le autonomie speciali è avvenuto mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica stabilito dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020, in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020.

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la regione Trentino- Alto Adige e le Province autonome

di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79.

Il **comma 806** stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (di seguito "Accordo").

La norma specifica che per l'anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 stabilito dal comma 1.

Il punto 9 dell'Accordo stabilisce che entro il 30 settembre 2020 siano rivisti gli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna, con particolare riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la Regione Sicilia per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria. Il punto 10 dell'Accordo prevede la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il **comma 807**, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell'Accordo, prevede che ciascuna autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE20, come anche stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard.

Fondo consorzi e città metropolitane Sicilia

808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza

pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Commento Senato

Il comma 808, inserito nel corso dell'esame alla Camera, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, previsto dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. La quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote spettanti a ciascun ente per il 2020 e stabilite dalla medesima legge di bilancio 2020.

La norma aumenta il contributo previsto dalla legge di bilancio 2020 in favore degli enti di area vasta della Regione siciliana, portandolo da 80 a 90 milioni di euro.

Gli enti di area vasta sono i liberi consorzi di comuni (corrispondenti alle ex province) e le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, istituite dalla regione.

Il comma 875 della legge 169 del 2019, come modificato dal decreto legge 162 del 2019, attribuisce ai medesimi enti, un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge (e riprodotta a seguire) che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all'ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

<i>Ente</i>	<i>Importo</i>
<i>Città metropolitana di Catania</i>	<i>16.261.402</i>
<i>Città metropolitana di Messina</i>	<i>10.406.809</i>
<i>Città metropolitana di Palermo</i>	<i>17.718.885</i>
<i>subtotale città metropolitane</i>	<i>44.387.096</i>
<i>% di copertura per città metropolitane</i>	<i>40,51%</i>
<i>LCC di Agrigento</i>	<i>7.146.531</i>
<i>LCC di Caltanissetta</i>	<i>4.943.572</i>
<i>LCC di Enna</i>	<i>4.053.997</i>
<i>LCC di Ragusa</i>	<i>5.559.427</i>
<i>LCC di Siracusa</i>	<i>7.157.158</i>
<i>LCC di Trapani</i>	<i>6.752.219</i>
<i>subtotale LCC</i>	<i>35.612.904</i>
<i>% copertura per LCC</i>	<i>40,51%</i>
TOTALE ...	80.000.000

Risorse per gli investimenti degli enti locali

809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e, al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;

c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

« c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;

d) dopo il comma 135 è inserito il seguente: «135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classificano i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019" »;

e) dopo il comma 136 è inserito il seguente: «136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;

f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;

g) il comma 138 è sostituito dal seguente: «138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».

811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «studio universitario» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale ».

Commento Senato

I commi 809, 810 e 812-814 recano una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 809 modifica la disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il comma 810 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l'edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

I commi 812 e 813 (inseriti di seguito), introdotti nel corso dell'esame alla Camera, prorogano i poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all'acquisto di particolari forniture.

Il **comma 809**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1

miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini).

In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-octies dell'art. 39 del "milleproroghe", il successivo comma 14-novies ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione.

Le risorse stanziare dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti finalità che devono essere perseguite dai comuni nell'utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l'impiego delle risorse stanziare nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse.

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

- inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

- incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziare, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe” (v. supra);
- includere tra gli investimenti finanziabili (in virtù di una modifica puntuale operata durante l’esame alla Camera) non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.

La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro.

La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:

- le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;
- i comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.

La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi.

Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere.

I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture.

Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,

mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti.

La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture.

Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle regioni.

Un'ulteriore modifica consiste nell'eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce "Contributo investimenti legge di bilancio 2019", dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame. Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

Il **comma 810** modifica il comma 63 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Il **comma 811**, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica.

A tal fine, il testo fa riferimento al "Fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica", utilizzando un'espressione già presente nell'art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, si evidenzia che con tale espressione ci si riferisce – come si è appreso attraverso una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – alle risorse appostate sul piano di gestione 11 del capitolo afferente al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 8105 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione), sul quale, come si evince dalla rubrica del piano, sono allocate risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo infrastrutture, di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018).

Più in generale, si ricorda che il **Fondo unico per l'edilizia scolastica** è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dall'art. 11, co. 4-sexies dal D.L. 179/2012 (L. 221/2012). In base alla

norma istitutiva, nel Fondo dovevano confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Di fatto, le linee di finanziamento sono numerose e fanno capo anche ad altri Ministeri.

Successivamente, l'art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/201723) (per le zone 1 e 2).

Le disposizioni attuative, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto non è finora intervenuto. Nel frattempo, però, le risorse relative agli anni 2019-2021 sono state destinate dall'art. 32-bis, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell'emergenza da COVID-19, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, al fine di garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.

Il **comma 814** amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- b) alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27,».

813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

Commento Senato

Il **comma 812**, introdotto alla Camera, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l'attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "decreto sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (lett. a).

Il **comma 812** introduce, inoltre, al comma 1, lett. a) dell'art. 7-ter del D.L. 22/2020, ulteriori deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, riguardanti gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano, rispettivamente:

- la procedura per l'inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;
- e la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi (lett b).

Il **comma 813** riattribuisce i poteri commissariali straordinari previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 32/2019, ai commissari per l'edilizia scolastica di cui all'art. 7-ter del D.L. 22/2020.

In sostanza, il vigente art. 9, comma 3, del D.L. 76/2020, che viene ora parzialmente soppresso, ha attribuito i poteri dei commissari previsti dal "c.d. decreto sblocca cantieri" a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate, tra le quali figurano i commissari per l'edilizia scolastica, ai quali tali poteri erano stati invece attribuiti dall'art. 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Fondo per le infrastrutture

815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1- bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al

periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021" ».

Commento Senato

Prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Nello specifico, il comma in esame novella l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies²⁴.

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo²⁵) nei confronti degli enti territoriali e **all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali**, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto.

Fondo trasporto pubblico locale

816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti

all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Commento Senato

Il comma 816 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, **finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.**

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

In sede di esame alla Camera, il comma 816 è stato modificato prevedendosi che per le finalità citate, le regioni e **i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.**

Il secondo periodo del comma 816 rinvia l'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.

In base ad una modifica introdotta alla Camera, eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Altre forme di sostegno al trasporto pubblico locale

817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».

818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento Senato

I commi 817-820, introdotti alla Camera, intervengono in materia di espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale in convenzione (comma 817), sulle funzioni di controllo degli ausiliari del traffico nel periodo di emergenza epidemiologica (comma 818), nonché istituendo un

fondo per promuovere la realizzazione dei “parcheggi rosa” nonché di aree di sosta per i soggetti con disabilità (commi 819-820).

In dettaglio, il nuovo **comma 817**, modifica l’articolo 44, comma 1, del decreto- legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che la previsione che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Con il **comma 818**, si interviene in materia di controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL, disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all’articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19.

Contributi per parcheggi riservati

819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell’importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.

Commento Senato

Il **comma 819** dispone l’istituzione di un Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro per l’anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza.

Si rinvia con il **comma 820** ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, a valere sulle risorse suddette, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo.

Fondo Funzioni (Fondone)

822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai

sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.

830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere

dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Commento Senato

Il **comma 822**, incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi ed è demandato a due distinti decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. Il primo riparto dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; il secondo riparto dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Il **comma 823** vincola le risorse aggiuntive del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I successivi **commi 827-829** sono volti a definire la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021 e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle predette risorse incrementalmente del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

I commi **830 e 831** recano il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e n.104 del 2020. In particolare, si prevede il rinvio dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 del termine per l'invio della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo stanziato dall'art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, (comma 9, lett. a); la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (comma 9, lett. b); il rinvio di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

In particolare:

Il **comma 822** dispone un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Si rammenta che, il comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020 dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica³⁰, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Il modello e le modalità della certificazione sono stati definiti con D.M. economia 3 novembre 2020,

n. 212342, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 823** vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all'articolo in esame

- così come quelle dell'analogo fondo costituito per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I successivi **commi 827-829** sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle risorse incrementalmente del Fondo, stanziato dall'articolo in esame.

In particolare, il comma 827 dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Il **comma 828** introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti

alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.

In particolare, la riduzione applicata è commisurata all'80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l'operatività delle procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti (comma 129).

Il **comma 829** stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

I commi 830 e 831 dispongono il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

In particolare, il comma 830 prevede:

- il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziato dall'articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 (comma 9, lett. a);

- la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista, dall'art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell'80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 831, infine, rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che - si precisa nella relazione illustrativa - nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

Fondo solidarietà piccoli Comuni

832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

Commento Senato

Il comma 832, introdotto alla Camera, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021.

Fondo per i Comuni in dissesto

843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.

845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento Senato

Il comma 843, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore di determinati comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario è stato istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020.

Il **comma 843** incrementa il Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267.

Si tratta dei seguenti comuni:

Caivano (NA);
Cirò Marina (KR);
Amantea (CS);
Pizzo (VV);
San Cataldo (CL),
Crucoli (KR);
Pachino (SR);
Briatico (VV).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I **commi 844-846**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, incrementano di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente a alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

Il **comma 844** incrementa il Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il **comma 845** destina le suddette risorse aggiuntive esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 dai comuni in stato di dissesto finanziario.

Il **comma 846** prevede che il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

Nuova spending review

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e

dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Commento Senato

I commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

- 200 milioni annui per le regioni e le province autonome;
- 100 milioni annui per i comuni;
- 50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome (200 milioni annui), si prevede (comma 851) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di auto coordinamento, formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 853) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Contributi sisma Abruzzo

945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »;
- b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Commento Senato

Il comma 945, introdotto alla Camera, prevede, per l'anno 2021, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sismico, e un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Il comma 945 prevede, modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 113/2016, ad assegnare, anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila⁶¹ dell'importo di 10 milioni di euro, già assegnato per gli anni 2019 e 2020 (lettera a).

Il citato articolo 3 del D.L. 113/2016 ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano. In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario: per gli anni 2019 e 2020 di 10 milioni di euro annui (art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 32/19) per l'anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020) (lettera b).

Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, modificato, da ultimo, dall'art. 9-octies, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 123/2019, prevede un contributo annuale riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione: per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di

500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli UTR (uffici territoriali per la ricostruzione, successivamente soppressi dal 1° luglio 2018). Per l'anno 2019 è stato poi riconosciuto un contributo pari a 2 milioni di euro e per l'anno 2020 un contributo pari a 1,5 milioni di euro.

Il medesimo comma ha previsto il trasferimento di tali risorse al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.

Ultimazione ricostruzione sisma Campania

954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili

sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

Commento Senato

Il comma, introdotto dalla Camera, attribuisce ai comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici in Irpinia del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma.

La norma attribuisce ai 'singoli comuni' della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma; si riporta il quadro riepilogativo delle risorse indicate in dettaglio in disposizione :

- 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008;
- 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010;

Il decreto del Mit è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010.

- 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012.

Con tale delibera viene prevista, per la prosecuzione degli interventi post sisma delle zone terremotate nelle regioni Campania e Basilicata la ripartizione dell'importo pari a 33,4 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate al dipartimento della Protezione civile con la legge finanziaria 2000, di cui 23,4 milioni di euro per la regione Campania e 10 milioni di euro per la regione Basilicata come da tabella allegata alla Delibera stessa. Il punto 2 della delibera stabilisce che in ossequio a quanto previsto dalle precedenti delibere CIPE numero 37 del 2006 e 60 del 2009 i comuni individuati nella citata tabella destineranno con appositi provvedimenti le risorse loro assegnate con priorità al soddisfacimento delle esigenze abitative nel rispetto dell'ordine di preferenza richiamato all'articolo 3 della legge n. 32 del 1992. Si prevede al punto 3 una relazione ricognitiva del Mit sulle assegnazioni già disposte. Inoltre in tale delibera si prevede, al punto 4, che fermi restando i complessivi limiti di impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possano essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di più vecchia data in quanto siano stati già stipulati.

Inoltre, la norma in esame prevede che tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, siano assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

Fondo per la riforma polizia locale

995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Commento Senato

Viene istituito (comma 995) nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

Si dispone che i predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

Si ricorda, in proposito, che sono in corso di esame in sede referente, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, le proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinate) volte a valorizzare le politiche integrate per la sicurezza urbana e a riorganizzare l'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale.

Fondi per l'attuazione del Programma Next Generation EU

1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione

indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Commento Senato

Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU".

Il comma 1037 definisce la dotazione del Fondo, nel testo del disegno di legge iniziale, era di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023.

Nel corso dell'esame alla Camera la dotazione del Fondo è stata ridotta a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni) e a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 (-97,6 milioni).

La riduzione è volta a fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste, in particolare:

- comma 10-15: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022);
- comma 16-19: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022);
- commi 244-247: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022);
- commi 421-422; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln per il 2021 e il 2022);
- commi 423, 425, 427, 428: proroga personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021);
- commi 447-449: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021);
- commi 518-525: riduzione tasse universitarie. (165 mln per il 2021 e il 2022).

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (**comma 1038**).

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del delle componenti del Programma Next Generation EU (**comma 1039**).

Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata (**comma 1040**).

Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato su due

distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037 (comma 1041). Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione (comma 1042).

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (**comma 1043**).

Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi (**comma 1044**).

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (**comma 1045**).

Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l'approvazione del PNRR per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi (**comma 1046**).

Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti (di cui al comma 1043) (**comma 1047**), mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati,

fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (**comma 1048**).

Ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (**comma 1049**).

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (**comma 1050**).

TRIBUTI

Riduzione IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento Senato

I commi 48 e 49, inseriti durante l'esame parlamentare, riducono alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Più in dettaglio le norme in esame (**comma 48**) concedono agevolazioni sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia.

Si ricorda che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall'anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso.

Al riguardo, con una lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2019, la Commissione UE ha avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 (in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.

Con la riforma complessiva dell'IMU operata dalla legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata gran parte della previgente disciplina dell'IMU (comma 780 della menzionata legge di bilancio 2020), senza che fosse riproposta la previgente agevolazione "prima casa" per i pensionati AIRE. La procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020.

Le agevolazioni in parola si sostanziano:

- nella riduzione a metà dell'imposta municipale propria;
- nell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi.

La locuzione "misura ridotta di due terzi" sembra corrispondere al pagamento di un terzo dell'importo intero, come peraltro confermato dalla prassi applicativa della disposizione: l'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante norme in materia di IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, già ne prevedeva l'applicazione in misura ridotta di due terzi, intendendo che il pagamento corrispondesse a un terzo dell'imposta.

Il **comma 49** istituisce un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.

Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; alla relativa ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021).

Nuova esenzione prima rata 2021 IMU turismo e spettacolo

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Commento Senato

Il **comma 599** esenta dalla prima rata dell'IMU - imposta municipale propria dovuta nel 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (**comma 600**).

Il **comma 601** eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall'articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali.

Alla ripartizione dell'incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali

767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Commento Senato

I commi 767-767, non modificati dalla Camera, istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, **al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale.** Il contributo è erogato a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l'attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Il **comma 767** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il "Fondo per la promozione della tariffazione puntuale" al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale.

L'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, **tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).** Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate - di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della

legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all'articolo 4-ter del citato D.L. clima.

Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell'ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1. Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il **comma 768** stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 767. Il contributo spetta agli Enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

Il **comma 769** della norma demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Misure per la realizzazione di compost

770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri

contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Commento Senato

I commi 770-771, non modificati dalla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Il comma 770 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di compostiere di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

Il comma 771 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici).

Si valuti di chiarire i profili applicativi della disposizione, laddove si fa riferimento alla assegnazione mediante bandi pubblici senza specificare le modalità e la tempistica inerente l'assegnazione delle risorse.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Canone occupazione sottosuolo

848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	Euro 1,50
Comuni con oltre 20.000 abitanti	Euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

Commento Senato

Il comma 848, introdotto dalla Camera, interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Si precisa in particolare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria.

Nel dettaglio, il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Viene sostituito dunque il comma 831 della legge n. 160 del 2019 al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria.

In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone, inoltre, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione

1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

b) alla lettera c), le parole: « fino a 200.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti ».

1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

Commento Senato

I commi 1092-1093, inseriti durante l'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione.

In particolare, per svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.

Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Si ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 784-815) hanno complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, il provvedimento:

- ha modificato la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- ha disciplinato in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- ha introdotto anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- ha novellato novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- **ha istituito una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;**

- ha disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

In particolare il comma 807 ha introdotto, per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l'obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

- a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comma 808 prevede che i soggetti iscritti all'albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020

Il **comma 1092, lettera a)** (introducendo una nuova lettera b-bis) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro.

Di conseguenza, la successiva lettera b) modifica la lettera c) del comma 807, che richiede un capitale interamente versato pari a 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; per effetto delle modifiche in esame, tale soglia viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.

Il **comma 1093** modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Esenzione IMU territori sisma

1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.

1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Commento Senato:

I commi 1116-1119, introdotti durante l'esame parlamentare, dispongono la proroga dell'esenzione dell'applicazione dell'imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Si prevede in primo luogo che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Gli oneri derivanti dall'applicazione di tale norma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Si stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia

(ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020).

Gli oneri derivanti dall'applicazione di tale norma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021 gli oneri.

PERSONALE

Assunzioni a tempo determinato per gli oneri di gestione dell'eco bonus (detrazione 110%)

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Commento Senato

Si ricorda che l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

Sinteticamente gli interventi a cui si applica la detrazione sono:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il **comma 69** autorizza per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti che i comuni possono utilizzare anche in forma associata in deroga ai limiti di spesa vigenti (articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296).

Il **comma 70** chiarisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma precedente, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021).

Il riparto è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame

Assunzioni per le politiche di coesione territoriale

179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021- 2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque

non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.

181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commento Senato

I commi 179-184 autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione.

Assunzioni a tempo determinato (**commi da 179 a 182**)

Il **comma 179** - in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014- 2020 e 2021-2027 - autorizza, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche (come indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari (cioè tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle attività programmatiche e gestionali) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

Gli oneri per l'assunzione di tale personale (indicati quale spesa massima in 126 milioni annui per il triennio 2021-2023) sono posti a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale PON "Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020" previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5 del D.L. n. 34 del 2020 (**comma 179**).

La ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma 1 è demandata, ai sensi del **comma 180**, ad apposito DPCM – da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale –, che individua altresì i profili professionali e le relative categorie del predetto personale.

Il **comma 181** dispone che il reclutamento del personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 avviene:

- per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici mediante concorsi pubblici unici, come stabilito dall'art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 relativamente al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni ai predetti soggetti;
- per le restanti amministrazioni, mediante proprie procedure selettive con il possibile ausilio della Commissione RIPAM (Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001.

Le suddette procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, sono organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica e si svolgeranno con le modalità semplificate previste dall'art. 3, c. 6, della L. 56/2019.

L'Agenzia per la coesione territoriale è chiamata, ai sensi del comma 182, a monitorare la corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli obiettivi dei relativi Programmi operativi complementari

Assunzioni a tempo indeterminato (comma 183)

Il comma 183 riconosce alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 la possibilità di avviare procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con competenze coerenti con la finalità di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale, di cui ai precedenti commi 179 e 180.

Le suddette procedure concorsuali devono avvenire:

- nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
- previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) l'autorizzazione dell'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
- con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- per esami e titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale beneficiario della suddetta quota di riserva.

Infine, il **comma 184** precisa che l'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione della disposizione in commento nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Stabilizzazione Lavoratori socialmente utili

292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato

articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma;

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;

d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per il solo anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2021 ».

Commento Senato

I commi 292 e 293 modificano la disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività

di pubblica utilità. Le modifiche concernono l'anno 2021, che è l'ultimo anno in cui opera tale disciplina speciale.

I commi 295 e 296 concernono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni in oggetto, in deroga ad alcune condizioni.

Le modifiche di cui ai **commi 292 e 293** riguardano esclusivamente i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

In tale ambito, mentre la lettera a) del comma 292 e il comma 293 confermano disposizioni già vigenti (della suddetta disciplina transitoria), le lettere b) e c) del comma 292 prevedono: che le assunzioni siano operate in via diretta (senza selezione) per i casi in cui i lavoratori siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; che per i lavoratori non rientranti in quest'ultima fattispecie resti possibile (come già previsto) lo svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità; che tali procedure di selezione possano essere espletate anche presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

Le novelle di cui ai **commi 295 e 296** estendono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni oggetto dei precedenti commi 292 e 293, in deroga ad alcune condizioni.

Le deroghe concernono le condizioni del rispetto del piano di fabbisogno del personale e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente e consentono altresì che, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, ovvero al 31 dicembre 2020 per i lavoratori socialmente utili di cui al comma 296, i soggetti assunti siano in posizione di lavoratori sovranumerari (in deroga alla dotazione organica). Le deroghe concernono le assunzioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Il **comma 294** - inserito dalla Camera - prevede la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

Le convenzioni oggetto della proroga sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica"; la proroga concerne anche le convenzioni La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assunzioni per il potenziamento dei servizi sociali

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate, e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei

contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Commento Senato

Il comma 797, intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi

sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Il **comma 798** impegna, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Ai sensi del successivo **comma 799**, il contributo di cui al comma 797 è a valere sul Fondo povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà). In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali reca uno stanziamento pari a 615 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Nell'ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate "somme prenotate", e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate "somme liquidabili", sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo Povertà e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita di 180 milioni, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile.

I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi contenenti le informazioni previste dal comma 798.

Il comma 800 demanda la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il **comma 801** stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall'art. 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del comma 802, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, ovvero:

a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Infine, il comma 803 incrementa, dall'anno 2021, di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre il comma 804 riduce corrispondentemente il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Si ricorda che il cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali, a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2021-2023 pari a circa 394 milioni di euro.

Utilizzo dipendenti per controlli Covid

818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento Senato

Con il comma 818, si interviene in materia di controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL, disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all'articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid -19.

Straordinario non effettuato e buoni pasto non erogati

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Commento Senato

Si dispone (comma 870) che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nel 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (dell'anno 2015 limitatamente agli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015).

Fondo assunzioni zone sisma

943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « ricompresi nei crateri » sono inserite le seguenti: « del sisma del 2002, ».

944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

b) la lettera b) è abrogata.

Commento Senato

Il comma 943, introdotto alla Camera, estende anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia) la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Stabilizzazione assunzioni zone sisma

951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal 1° novembre 2020, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « con le procedure » sono inserite le seguenti: « , i termini »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».

952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.

953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Commento Senato

I commi 951-953, introdotti dalla Camera, intervengono sulle disposizioni che stabilizzano le assunzioni a tempo determinato del personale impiegato negli Uffici speciali per la ricostruzione e negli enti locali dei territori colpiti dagli eventi del 2009, 2012, e 2016.

I commi 951-953 intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia), da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, prevista dai commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20.

L'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3) ed a istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall'anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3-bis).

Il **comma 951**, modificando il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvede:

- alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a);
- a specificare che le assunzioni a tempo indeterminato devono rispettare i termini temporali (vedi infra), oltre che le procedure e le modalità, dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) (lettera b);
- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i servizi maturati a tempo determinato possono riguardare anche servizi svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri (lettera c);
- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico riservate presso i suddetti enti, siano maturati alla data del 31 dicembre 2021 (in luogo del previsto 31 dicembre 2020). Si specifica, inoltre, che in tali bandi sia valorizzata adeguatamente l'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro (lettera c).

Sul punto, si segnala che tale **possibilità di dar luogo a procedure concorsuali riservate è prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017), per la generalità delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al triennio 2018-2020 e nei confronti di chi abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2020.**

Il **comma 952** proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alle risorse del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.

Il **comma 953** introduce una ulteriore deroga sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016.

In particolare, si consente ai predetti enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale per il personale sanitario del comma 11-bis dell'art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020:

- dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20);
- sia titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

La disciplina riguardante i commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20, modificati dalle norme in esame, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia), per effetto delle modifiche introdotte dai commi 943- 944 del presente disegno di legge di bilancio 2021.

La disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del D.L. 75/2017 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 162/2019) che, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega 124/2015) prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dal citato D.L. 162/2019), la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio. successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato da ultimo dall'art. 1, c. 1-bis, del D.L. 162/2019), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 1).

Le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possenga tutti i seguenti requisiti:

- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato, da ultimo, dal D.L. 34/2020) (comma 2).

Assunzioni a tempo determinato polizia locale

993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Commento Senato:

I commi 993-995 – introdotti nel corso dell'esame della Camera – recano alcune norme relative al personale della polizia locale e prevedono l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

In primo luogo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta l'esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni,

città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma 993).

L'art. 9, comma 28 del citato D.L. 78/2020 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni tra quelle di polizia locale. Inoltre, tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.

Straordinario personale polizia locale

994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

Commento Senato

Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l'esclusione - introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica - a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stabilisce un tetto per l'erogazione del salario accessorio destinato ai dipendenti pubblici. Esso prevede che, in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel caso di enti locali che non hanno destinato nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per via del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse per il salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

AMMINISTRATIVO

Ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.

Commento Senato

I commi 89 e 90, introdotti in prima lettura, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica. Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro.

La finalità della disposizione è di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno. Si consente dunque ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di poter entrare gratuitamente nella "rete" dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'art. 101 del d.lgs. 42/2004 dispone che sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Gli istituti ed i luoghi di cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

Riguardo alla definizione di "rete di musei", si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda richiamare i musei pubblici che fanno parte del Sistema museale nazionale. In tal caso, il Sistema museale

nazionale non include solo i musei, le aree e i parchi archeologici, ma tutti i luoghi della cultura individuati dal Codice.

In base al D.M. 21 febbraio 2018, n. 113, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati, che, su base volontaria e secondo precise modalità, chiedano di essere accreditati. Con decreto 20 giugno 2018 sono state dettate le modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale.

Per le finalità suddette, si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce limite di spesa.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - per la cui adozione non è previsto un termine - sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali

153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate ».

Commento Senato

Il comma 153, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 164, comma 2-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha interamente sostituito il comma 17-bis dell'articolo 3 (recante le modalità di cessione degli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione) del decreto-legge n. 351 del 2001.

Il comma 17, dell'articolo 3 sopra richiamato, dispone il divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico. Tale divieto non si applica tuttavia agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi. Il citato comma 17-bis dispone inoltre che tale divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari

residenziali, escluse quelle di pregio, che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico.

Si segnala che il nuovo testo del comma 17-bis differisce da quello previgente per le seguenti previsioni:

- precisa che l'acquisto dovrà avvenire sulla base dei valori correnti di mercato;
- esclude le unità immobiliari di pregio;
- estende l'applicazione alle unità immobiliari locate ai medesimi enti territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa;
- non prevede più la possibilità che, ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possano costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.

Il comma in esame introduce due nuovi periodi al menzionato comma 17-bis, che stabiliscono rispettivamente che:

- le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità previste dall'articolo stesso, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni. Tale comunicazione contiene l'indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito;
- la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.

SOCIETA' PARTECIPATE

Il comma 266 interviene su disposizioni di diritto societario che interessano anche le società partecipate dagli enti locali. In particolare:

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.–(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)–

1.Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio

successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 244 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio»

Commento Senato

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Il comma 266 sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 per effetto del quale sono stati sospesi dal 9 aprile (data di entrata in vigore del citato decreto legge) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Il nuovo comma 1 fa riferimento le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, in relazione alle quali disapplica gli obblighi previsti dal codice civile in funzione delle diverse regole esistenti rispettivamente per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter c.c.).

In particolare il comma 1 prevede che non si applichino alle società per azioni:

- le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;

Più specificamente la disposizione in commento dispone che non si applichino i commi secondo e terzo dell'articolo 2446 c.c. i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

- le disposizioni del codice civile relative all'obbligo per l'assemblea - in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) - di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo.

L'articolo 2447 c.c. detta la disciplina in merito alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, prevedendo che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 (cinquantamila euro per le Spa), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società

Analogamente, in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicheranno alle società a responsabilità limitata le disposizioni del codice civile:

- relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;

Più specificamente la disposizione in commento dispone che non si applichino i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2482-bis c.c., i quali, in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, prevedono che, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, devono chiedere al

tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

- relative all'obbligo per le S.r.l. di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro);

L'articolo 2482-ter c.c. contiene la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale prevedendo che, nel caso in cui la perdita ammonti a oltre un terzo del capitale, se questo si riduce al di sotto della soglia minima stabilita dal numero 4) dell'articolo 2463 (10.000 euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È comunque fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non operano le cause di scioglimento:

- delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4) c.c.)

L'articolo 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento di tutte le società di capitali, disponendo in particolare, al comma primo, n. 4), lo scioglimento in conseguenza di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.

- delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies c.c.). L'articolo 2545-duodecies c.c. prevede tra le cause di scioglimento della società cooperativa anche la perdita del capitale sociale.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 stabilisce il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del c.c.) posticipandolo al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Il nuovo comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il nuovo comma 4 prevede infine che le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

FISCALE (commi di interesse delle pubbliche amministrazioni e delle aziende)

Comma	Argomento
da 2 a 7	<p>Fondo delega riforma fiscale, assegno unico</p> <p>Stanziate apposite risorse (8 miliardi di euro per il 2022 e 7 a decorrere dal 2023) per interventi di riforma del sistema fiscale, in gran parte destinate al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, a cui, per l'anno 2021, sono destinati più di 3 miliardi</p>
8 e 9	<p>Detrazione per redditi di lavoro dipendente</p> <p>Stabilizzata l'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo tra i 28mila e i 40mila euro, già in vigore nel secondo semestre del 2020</p>
36 e 37	<p>Versamenti del settore sportivo</p> <p>Sospesi, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i versamenti, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, delle imposte sui redditi, dell'Iva, delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. Tali somme andranno versate, senza sanzioni e interessi, entro il 30 maggio 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di quegli stessi mesi</p>

38	<p>Redditi dei terreni di coltivatori diretti e Iap</p> <p>Estesa al 2021 l'esenzione totale dall'Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola</p>
39	<p>Percentuali di compensazione per carni</p> <p>Anche nel 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina potranno essere innalzate in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 e all'8 per cento</p>
40	<p>Iva sui piatti pronti</p> <p>Inserite nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto. Alle stesse, pertanto, si applica l'aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande</p>
41	<p>Esenzione registro per i terreni agricoli</p> <p>Escluso, per il 2021, l'assoggettamento all'imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro, per gli atti di acquisto di terreni agricoli (e relative pertinenze), di valore economico non superiore a 5mila euro, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale</p>
42 e 43	<p>Tassazione ristorni delle società cooperative</p> <p>Introdotta la possibilità di tassare i ristorni attribuiti ai soci di società cooperative con una ritenuta d'imposta del 12,50% (anziché l'ordinario 26%). Per beneficiarne, il versamento della trattenuta operata va anticipato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l'assemblea ha deliberato di avvalersene. La misura è applicabile, con le stesse modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio</p>

<p>da 44 a 47</p>	<p>Tassazione dividendi degli enti non commerciali</p> <p>Escluso dall'imponibile Ires, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, il 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che gli stessi esercitino, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che il risparmio d'imposta ottenuto sia destinato a finanziare le predette attività, accantonando l'importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente</p>
<p>48 e 49</p>	<p>Imu e Tari per pensionati esteri</p> <p>Dimezzata, dal 2021, l'Imu sull'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso. Per tali immobili, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi</p>
<p>50</p>	<p>Lavoratori impatriati</p> <p>Estesa a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i "lavoratori impatriati", esclusi gli sportivi professionisti, la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari - a seconda dei requisiti posseduti - al 10 ovvero al 5% dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. Questa va espressa secondo le modalità definite da un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio</p>

<p>da 58 a 60</p>	<p>Detrazioni per interventi edilizi</p> <p>Prorogati al 2021, con qualche novità: l'“<i>ecobonus</i>” per la riqualificazione energetica degli edifici; il “<i>bonus ristrutturazioni</i>” potenziato al 50% per i lavori di recupero edilizio (con inclusione, tra gli interventi agevolabili, della sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima produzione); il “<i>bonus mobili</i>” per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati (con innalzamento a 16mila euro del tetto di spesa su cui calcolare la detrazione); il “<i>bonus facciate</i>” al 90% per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici</p>
<p>da 61 a 65</p>	<p>Bonus idrico</p> <p>Per favorire il risparmio di risorse idriche, stanziati 20 milioni di euro per il 2021, con cui attribuire un <i>bonus</i> di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto nonché la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato. Un Dm, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma</p>
<p>da 66 a 68</p>	<p>Superbonus del 110%</p> <p>Apportate numerose modifiche alla disciplina speciale per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, <i>in primis</i> la proroga al 30 giugno 2022 (per gli Iacp, al 31 dicembre 2022). Tra le altre novità, segnaliamo che: la detrazione per le spese sostenute nel 2022 (per gli Iacp, dal 1° luglio 2022) andrà ripartita in quattro (non più cinque) quote annuali di pari importo; rientrano nell'ambito dell'agevolazione anche i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A; l'installazione di impianti fotovoltaici è premiata anche se avviene su strutture pertinenziali agli edifici; relativamente ai lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo, il <i>Superbonus</i> spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (in caso di Iacp, il 60% dei lavori ultimati entro il 31 dicembre 2022, consentirà di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023)</p>

76	<p>Bonus verde</p> <p>Confermata per il 2021 la detrazione del 36% per interventi di sistemazione verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo</p>
da 77 a 79	<p>Veicoli elettrici</p> <p>Prevista l'erogazione di un contributo, pari al 40% della spesa, a favore di persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro, che entro il 2021 acquistano anche in <i>leasing</i>, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a 30mila euro, al netto dell'Iva. Misure attuative in un emanando Dm</p>
83	<p>Rivalutazione dei beni immateriali privi di tutela giuridica</p> <p>Riconosciuta la possibilità di avvalersi della disciplina agevolata della rivalutazione dei beni d'impresa anche in riferimento all'avviamento e alle attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando un'imposta sostitutiva del 3%; il valore dell'attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un'imposta sostitutiva del 10 per cento.</p>
87 e 88	<p>Sostegno al settore turistico</p> <p>Esteso per il 2021 agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni sede di santuari religiosi, con presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, il contributo a fondo perduto già attribuito dal decreto "Agosto" alle attività economiche e commerciali nei comuni storici di rilevante interesse turistico</p>
da 117 a 123	<p>Bonus chef</p> <p>Istituito un credito d'imposta del 40%, fino a un massimo di 6mila euro, a favore di chi esercita attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti per le spese sostenute, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. È previsto un Dm di attuazione</p>

131	<p>E-commerce delle imprese agricole</p> <p>Esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per le annualità dal 2021 al 2023, il credito d'imposta del 40% a sostegno delle imprese che producono beni <i>made in Italy</i>, per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico. Le disposizioni applicative in materia sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio</p>
171 e 172	<p>Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p> <p>Proroga di due anni (2021 e 2022) per il <i>bonus</i> in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia</p>
da 173 a 176	<p>Nuove attività nelle Zes del Mezzogiorno</p> <p>Ridotta del 50% per sette annualità l'imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, mantenga l'attività e siano conservati i relativi posti di lavoro</p>
da 185 a 187	<p>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno</p> <p>Rinnovato per il 2021 e il 2022, nelle misure potenziate fissate dal decreto "Rilancio" per il 2020, il <i>bonus</i> per attività di R&S (inclusi i progetti in materia di ricerca e sviluppo Covid-19) riguardanti strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</p>

<p>da 227 a 229</p>	<p>Baratto finanziario 4.0</p> <p>Istituito un meccanismo di compensazione di crediti e debiti (esclusi quelli delle amministrazioni pubbliche) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Avverrà tramite una piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle entrate, producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, sempreché per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito o piani di risanamento. Un Dm individuerà le modalità attuative</p>
<p>230</p>	<p>Bonus quotazione Pmi</p> <p>Resta in vigore nel 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei. Il <i>bonus</i> è pari al 50% dei costi, con un tetto di 500mila euro</p>
<p>da 233 a 243</p>	<p>Operazioni di aggregazione aziendale</p> <p>Introdotta un nuovo incentivo alle aggregazioni aziendali tramite fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021: il soggetto risultante dall’operazione potrà trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate</p>
<p>da 244 a 247</p>	<p>Ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni</p> <p>Prorogate alcune misure introdotte dal decreto “Rilancio” per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il previsto aumento di capitale potrà avvenire fino al 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020</p>
<p>333</p>	<p>Spese veterinarie</p> <p>Elevato da 500 a 550 euro il tetto delle spese veterinarie per le quali spetta una detrazione Irpef del 19%, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro</p>

<p>da 381 a 384</p>	<p>Riduzione del canone di locazione</p> <p>Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all'incasso un contributo a fondo perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, con un tetto annuo di 1.200 euro. Il beneficio spetta a condizione che l'immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l'abitazione principale del locatario e che il locatore comunichi la rinegoziazione del canone all'Agenzia delle entrate. Questa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà emanare il provvedimento attuativo e, se le domande pervenute dovessero superare le risorse stanziare (50 milioni di euro), rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore. La stessa misura, tra l'altro, è già stata introdotta dall'articolo 9-<i>quater</i> del D.L. 137/2020, seppure con riferimento ai soli contratti in essere al 29 ottobre 2020.</p>
<p>452 e 453</p>	<p>Trattamento Iva di vaccini anti Covid e kit diagnostici</p> <p>Sancita l'esenzione Iva fino a tutto il 2022, con diritto alla detrazione "a norma" dell'imposta, per le cessioni di vaccini anti Covid e della strumentazione per diagnostica per Covid-19 nonché per le rispettive prestazioni di servizi strettamente connesse (ad esempio, la somministrazione del vaccino, l'esecuzione di tamponi e test)</p>
<p>da 536 a 539</p>	<p>Promozione delle competenze manageriali</p> <p>Istituito un credito d'imposta (nella misura del 100% per le piccole e micro imprese, del 90% per le medie imprese e dell'80% per le grandi imprese) correlato alle donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100 milioni di euro, per finanziare iniziative formative finalizzate allo sviluppo e acquisizione di competenze manageriali promosse da università, istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale. Disposizioni attuative in un Dm, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio</p>

583 e 584	<p>Tax credit cinema</p> <p>Assegnate ulteriori risorse al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per innalzare le aliquote massime del credito d'imposta riconosciuto a imprese di produzione, distribuzione, produzione esecutiva e postproduzione</p>
--------------	---

da 595 a 597	<p>Locazioni brevi</p> <p>Dal 2021, è possibile avvalersi del regime delle "locazioni brevi" (contratti di locazione a durata non superiore a 30 giorni, per i quali è prevista l'applicabilità della cedolare secca al 21%) solo se nell'anno si destinano a quella finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l'attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale</p>
-----------------	---

da 599 a 601	<p>Imu per i settori turismo e spettacolo</p> <p>Esentati dalla prima rata dell'Imu 2021 gli immobili in cui si svolgono attività connesse ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere e appartamenti per vacanze, <i>bed & breakfast</i>, residence e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, <i>night-club</i></p>
-----------------	---

602	<p>Tax credit affitti</p> <p>Esteso al 30 aprile 2021, per agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto "Rilancio"</p>
-----	--

<p>da 608 a 610</p>	<p>Crediti d'imposta per la filiera della stampa</p> <p>Prorogati per gli anni 2021 e 2022: il credito d'imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i> ("pubblicità"); il "tax credit per le edicole" in favore dei rivenditori al dettaglio quotidiani, riviste e periodici; il credito d'imposta per le testate edite in formato digitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di <i>cloud hosting</i> e banda larga</p>
<p>da 628 a 630</p>	<p>Imposta regionale sulla benzina</p> <p>Abrogata l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), la cui istituzione, facoltativa, era stata demandata alla volontà dei singoli enti territoriali</p>
<p>da 631 a 633</p>	<p>Fondi di investimento esteri</p> <p>Dal 2021, stesso trattamento fiscale per i dividendi e le plusvalenze conseguiti da Oicr di diritto estero, istituiti in Stati Ue o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, quelli realizzati da Oicr istituiti in Italia: il regime di esenzione previsto per questi ultimi è esteso anche ai primi</p>
<p>da 651 a 659</p>	<p>Ecotassa ed ecobonus</p> <p>Confermata per il 2021, con modifiche, l'ecotassa per l'acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2 (non si applica più ai veicoli con emissioni tra 161 gr/Km e, per molte fasce, diminuisce l'importo). È confermato anche il contributo statale per chi acquista auto a ridotte emissioni, con e senza rottamazione, mentre è introdotto un ulteriore contributo per l'acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci nonché di autoveicoli speciali (ambulanza, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.)</p>

<p>da 691 a 695; 698 e 699</p>	<p>Mobilità sostenibile</p> <p>Confermato, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi. Con l'attribuzione di nuove risorse, contributo assicurato anche per tutti coloro che, dal 4 maggio al 2 novembre 2020, hanno acquistato biciclette o altri mezzi per la mobilità personale elettrici (il precedente stanziamento si era esaurito anzitempo). Istituito poi un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di <i>cargo bike</i>, a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbane. Criteri e modalità di applicazione in un successivo decreto ministeriale</p>
<p>da 708 a 712</p>	<p>Nautica da diporto</p> <p>Specificati i requisiti necessari affinché le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare siano considerate operazioni assimilate alle esportazioni, evitando l'imposizione dell'Iva. Definito anche il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia. Provvedimento attuativo delle E entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio</p>

713	<p>Compagnie aeree</p> <p>Per il 2020, al fine di evitare gli effetti delle restrizioni alla circolazione, sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, beneficiando quindi del regime di non imponibilità Iva per l'acquisizione di dotazioni di bordo e di alcuni servizi destinati agli aeromobili, a condizione che rispettano il requisito per il 2019</p>
da 760 a 766	<p>Vuoto a rendere nelle Zea</p> <p>Per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorirne il riutilizzo nelle Zone economiche ambientali, viene incentivato il sistema del vuoto a rendere per quelli contenenti liquidi a fini alimentari. Le disposizioni attuative saranno stabilite con decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio</p>
847	<p>Imposta sul consumo a Campione d'Italia</p> <p>Niente imposta locale sul consumo di Campione d'Italia per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, e per le prestazioni di servizi in ambito informatico o telecomunicazioni</p>

<p>da 1051 a 1063</p>	<p>Bonus investimenti</p> <p>Estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento di spese ammissibili, ampliamento dell'ambito oggettivo) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020</p>
<p>1064, lettere da a) a h)</p>	<p>Bonus ricerca e sviluppo</p> <p>Confermato fino al 2022, nonché incrementato, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative</p>

<p>1064, lettere i) e l)</p>	<p>Bonus formazione 4.0</p> <p>Prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ammissibilità <i>bonus</i> dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili mercato interno</p>
<p>da 1075 a 1078</p>	<p>Contrasto frodi nel settore carburanti</p> <p>Con finalità antifrode: l'obbligo di dotarsi del sistema Infoil è esteso a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3mila metri cubi; in caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva, l'obbligo di trasmettere alle Entrate il modello di garanzia per evitare il pagamento anticipato dell'Iva è trasferito al soggetto garante; è introdotto un onere comunicativo a carico di chi diviene titolare; chi acquisisce la gestione del deposito di oli minerali</p>

<p>da 1079 a 1083</p>	<p>Contrasto frodi con falso plafond Iva</p> <p>Introdotta un meccanismo automatico per bloccare le lettere d'intento rilasciate da falsi esportatori abituali, cioè da soggetti che risultano aver già emesso lettere false sulla base di un plafond fittizio. In tali casi, il Sistema di interscambio impedisce l'emissione della fattura elettronica con il titolo di imponibilità Iva. Per le modalità operative, è prevista l'adozione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate</p>
<p>1084</p>	<p>Plastic tax</p> <p>Differita al 1° luglio 2021, con alcune modifiche, l'entrata in vigore dell'imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi). Tra le novità: inclusione, tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i Macsi sono fabbricati; innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo; attribuzione di responsabilità solidale al pagamento al rappresentante legale dei soggetti non residenti; attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione trimestrale</p>
<p>1086</p>	<p>Sugar tax</p> <p>Differita al 1° gennaio 2022, con alcune modifiche, l'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. Tra le novità: ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del tributo, che ora include anche le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell'impianto di produzione; attenuazione delle sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione mensile</p>

<p>da 1087 a 1089</p>	<p>Bonus acqua potabile</p> <p>Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è stato istituito, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute – fino a un importo delle stesse non superiore, per le persone fisiche, a 1.000 euro per ciascun immobile ovvero, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per gli enti non commerciali, a 5mila euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale – per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare). Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all'Enea</p>
<p>1090</p>	<p>Riscossione nella regione Sicilia</p> <p>Prevista la possibilità, per l'ente statale Agenzia delle entrate-Riscossione, di subentrare alla società Riscossione Sicilia Spa nell'esercizio delle funzioni in quel territorio</p>
<p>1094</p>	<p>Terremoto di Ischia</p> <p>Prorogata di un anno (fino al 31 dicembre 2021), per i residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori</p>

1095	<p>Lotteria dei corrispettivi</p> <p>Introdotta due novità in merito all'estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi: la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici; il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli non più dall'Agenzia delle entrate</p>
1097	<p>Cashback</p> <p>Riguardo i rimborsi attribuiti a chi utilizza mezzi di pagamento elettronici (<i>cashback</i>"), ne vengono sanciti il non assoggettamento ad alcun prelievo fiscale erariale e la non concorrenza al reddito del percipiente</p>
da 1098 a 1100	<p>Bonus per adeguamento ambiente di lavoro</p> <p>Anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare la compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari) il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>
1101	<p>Accordi preventivi</p> <p>Introdotta la possibilità di far retroagirne gli effetti degli accordi preventivi stipulati tra amministrazione finanziaria e imprese esercenti attività internazionale fino ai periodi d'imposta per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento, sempreché, alla data di sottoscrizione dell'accordo, non è iniziata un'attività di controllo. Previsto, poi, per l'ammissibilità della richiesta di accordo, il versamento di una commissione diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il soggetto</p>

1102	<p>Contribuenti minori</p> <p>Riconosciuta, ai contribuenti con volume d'affari, nell'anno precedente, non superiore a 400mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di servizi) o a 700mila euro (se esercenti altre attività), già ammessi alla liquidazione trimestrale dell'Iva, la possibilità di registrare le fatture con la medesima cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni</p>
------	---

1103 e 1104	<p>Esterometro</p> <p>Abolita, dal 1° gennaio 2022, la specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro); la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche. Previsto, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 1 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero, se nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati</p>
1105	<p>Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica</p> <p>Confermato per il 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche</p>

1106	<p>Precompilazione dei documenti Iva</p> <p>Chiarito che l’Agenzia delle entrate, per la prevista precompilazione dei documenti Iva, si avvarrà, oltre che dei dati rilevati da fatture elettroniche, da operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche di quelli presenti nell’Anagrafe tributaria (dichiarazione dell’anno precedente, comunicazioni dei redditi, liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti)</p>
1107	<p>Pubblicità dati Irap</p> <p>Stabilito che, entro il 31 marzo di ogni anno, Regioni e Province autonome dovranno trasmettere i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap al dipartimento delle Finanze, che ne curerà la pubblicazione su www.finanze.gov.it così come già avviene per l’addizionale regionale all’Irpef</p>
1108	<p>Bollo sulle fatture elettroniche</p> <p>Specificato che il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto</p>
da 1109 a 1115	<p>Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>Modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omissione o tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione ovvero nella misura fino a 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo; non è previsto il rinvio a fare ravvedimento quando la violazione è già stata constatata; è differita al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di provvedere all’adempimento mediante sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito, altre forme di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, l’inalterabilità e sicurezza dei dati)</p>

<p>da 1116 a 1119</p>	<p>Imu nei territori colpiti da eventi sismici</p> <p>Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'esenzione dall'Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per quelli dell'Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d'emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016</p>
<p>1120</p>	<p>Money transfer</p> <p>Abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite di pagamento</p>

<p>1122 e 1123</p>	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Concessa ancora una <i>chance</i> per rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni non quotate - quelli posseduti al 1° gennaio 2021 - pagando un'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data</p>
------------------------	---

<p>da 1124 a 1126</p>	<p>Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato</p> <p>Aumentata l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo in particolare quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione</p>
<p>1127</p>	<p>Rientro degli studenti in Italia</p> <p>Dettata una norma interpretativa in relazione alla disciplina di favore per redditi degli studenti e dei ricercatori che rientrano in Italia (legge n. 238/2016). Le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi per gli studenti che tornano dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero</p>

<p>da 219 a 226</p>	<p>Piani individuali di risparmio</p> <p>Istituito, nell'ambito della disciplina dei Pir, un credito d'imposta, utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi o in compensazione, per eventuali perdite, pari alle minusvalenze e ai differenziali negativi realizzati. Spetta a condizione che quegli strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e che il <i>bonus</i> non ecceda il 20% delle somme investite e si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021</p>
-------------------------	---

1128 e 1129	<p>Prodotti energetici assoggettati ad accisa</p> <p>Introdotte misure per contrastare l'ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici. Tra queste, una preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante</p>
da 1130 a 1133	<p>Settore giochi</p> <p>Per sostenere l'attività delle sale Bingo particolarmente penalizzate dalle misure restrittive anti Covid, differito e rateizzato il pagamento del canone mensile dovuto dai titolari delle concessioni</p>

LEGGE 176/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (RISTORI)

Articolo 9. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli

incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Commento Senato

L'articolo 9, che si propone di modificare in più parti, a seguito dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento, anch'esso oggetto di proposta di modifica da parte delle Commissioni riunite; dunque, per effetto delle modifiche proposte in sede referente, l'esenzione dalla seconda rata IMU 2020 viene estesa a ulteriori immobili.

L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, a seguito dell'estensione dell'agevolazione proposta in sede referente, si eleva l'incremento del Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che viene aumentato di un importo pari 112,7 milioni di euro per l'anno 2020.

In primo luogo, per effetto delle proposte di modifica in sede referente (em. 1.1000/5000) viene novellata la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che l'esenzione dalla seconda rata IMU 2020 riguarda gli immobili e le pertinenze riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al provvedimento in esame.

L'articolo 9, nella sua formulazione originaria, abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col

D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Si tratta in sostanza dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi.

Per effetto delle proposte di modifica avanzate in sede referente (em. 1.1000/5000 e 9.500) si chiarisce che l'esenzione spetta agli immobili e alle pertinenze ove si svolgono le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al provvedimento in esame, che si propone di modificare con l'em. 1.1000.

Art. 9-bis. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Commento Senato

L'articolo 9-bis - di cui le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato propongono l'inserimento con l'emendamento 1.1000, lettera g) e i subem. 1.1000/5000 e 1.1000/3000/165 id a /186 T2 - estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Art. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto è comunque adottato.

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

Commento Senato

I commi da 1-bis a 1-octies - di cui si propone l'introduzione con l'approvazione in sede referente degli identici subemendamenti 1.1000/3000/189 (testo 2), 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2) - recano la proroga di talune misure di sostegno per i pubblici esercizi a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Tali misure prevedono, per taluni esercizi, l'esonero dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi previsto uno stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della corrispondente diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Sono dettate procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo.

Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Sono infine proposte modifiche puntuali alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, concernenti la posa in opera di elementi o strutture amovibili presso spazi o siti di interesse artistico o culturale.

Il comma 1-bis, esonera - dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 - gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche.

Tale esonero era già stato previsto dall'art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Si rammenta che nell'ambito di una riforma complessiva prevista dai commi da 837 a 847 della citata legge n. 160, il comma 816 istituisce il citato canone unico, che dal 2021 sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone, prevede il citato comma 816, è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La disposizione in esame, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020).

A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991. Si tratta di:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il comma 1-ter, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Tale esonero era già stato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, del d-l n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 15 ottobre 2020. Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l'occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

Il comma 1-sexies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

Si valuti l'opportunità di riferire il termine per l'emanazione del decreto ministeriale alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni (di cui si propone l'introduzione in sede di esame del disegno di legge di conversione) in luogo della data di entrata in vigore (29 ottobre 2020) del presente decreto-legge n. 137.

Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

Ai sensi del comma 1-quater, nello stesso periodo - quindi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 - le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo⁶⁶. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).

Tale disposizione riproduce quanto già previsto dall'art. 181, comma 2, del d-l n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Art. 9-quater. Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto».

Art. 13-ter. Sospensione dei versamenti tributari

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Commento Senato

L'articolo 13-ter dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.

Art. 19-decies. Misure urgenti di solidarietà alimentare

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli Allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID- 2019 possono essere deliberate dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22-ter. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.

3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.340 dell' 11 agosto 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

Commento Senato

L'articolo 22-ter amplia, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.

La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata per l'anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Art. 1, comma 9 – Assunzioni negli Enti Locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali

9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

Commento Senato

L'articolo 1, comma 9, consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021.

La disposizione opera in deroga all'art.163 del Testo unico degli enti locali-TUEL (di cui al D.lgs. n.267 del 2000) in quanto permette ai predetti enti il reclutamento del personale, anche se gli stessi si trovano in esercizio o gestione provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio per il triennio 2021-2023.

La norma in esame stabilisce inoltre che il differimento delle procedure concorsuali riguarda gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del TUEL) ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020.

Art. 1, comma 16 – Proroga in materia di Trasparenza

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

(posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione dell'apposito Regolamento che dovrà disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Dirigenti ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. n. 33/2013)

Commento Senato

L'articolo 1, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

I commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 162/2019 hanno previsto che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come invece stabilisce il Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Fanno eccezione i dirigenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione (di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, come successivamente integrato). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Viene specificato - dal medesimo decreto-legge 162/2019 - che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare entro il medesimo termine (31 dicembre 2020, ora oggetto di proroga al 30 aprile 2021), sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all'incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Inoltre, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento e gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno

La disposizione su cui si interviene con la proroga in esame rientra dunque tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza), in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

Art. 2, comma 3 – Proroga dei termini in materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni

3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".

Commento Senato

L'articolo 2, comma 3, differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 della Corte costituzionale.

La disciplina oggetto dell'intervento normativo è contenuta all'articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un'attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore

Si ricorda che sulla materia è intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010) presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Secondo la Corte, l'obbligo imposto ai Comuni è delineato con un'eccessiva rigidità considerato, tra l'altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:

a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;

b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità;

c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi. La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall'estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l'esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».

Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazioni pubbliche

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

Commento Senato

L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2020, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

La norma in commento proroga, quindi, il predetto blocco del canone anche per l'anno 2021.

Art. 3, comma 4 – Adeguamento contratti soggetti incaricati alla riscossione delle entrate

4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

Commento Senato

Il comma 4 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020.

Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, commi 784-815) ha operato una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme predette:

- sono intervenute sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- hanno disciplinato in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- hanno introdotto anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- hanno novellato la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, hanno disciplinato puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- hanno istituito una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- hanno disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Con riferimento ai soggetti concessionari della riscossione, il comma 788 della predetta legge (successivamente modificato dall'articolo 111 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. decreto Agosto) ha integrato l'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Con la modifica in esame - ritenuta necessaria, come chiarito dal Governo, in considerazione del permanere dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19 - il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (di cui al già menzionato articolo 52, comma 5, lettera

b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), alle disposizioni di riforma della riscossione (di cui ai commi da 784 a 814 sopra menzionati) è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. A tal fine è modificato l'illustrato comma 789.

Art. 3, comma 6 – Svolgimento delle Assemblee di Società

6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".

Commento Senato

Il comma 6 dell'articolo 3 estende alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020.

Il comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per effetto della proroga in esame, tali norme sono applicabili alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. (nuovo comma 7).

Il comma 1, in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni (S.p.A.) e per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice

civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Art. 5, comma 4 – Disposizioni in materia di Edilizia scolastica

4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente."

Commento Senato

L'articolo 5, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.

In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

A tal fine, novella il termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre

202063. Aggiunge, inoltre, alla fine dello stesso comma, un ulteriore periodo, in base al quale restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, i soggetti da ultimo beneficiari delle stesse, pur avendo completato i lavori, stanno terminando le procedure di rendicontazione necessarie per ottenere i pagamenti.

La relazione tecnica fa, a sua volta, presente che si stima che siano ancora da liquidare circa € 2 mln.

Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione Lsu e Lpu

10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Commento Senato

Il comma 10 dell'articolo 11 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

In particolare, la suddetta proroga è ammessa, così come la precedente norma di proroga: nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste (da concludere entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021); in deroga alle disposizioni (richiamate dalla norma oggetto della presente novella) sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 13, commi da 1 a 3 – Proroga termine in materia di Infrastrutture e Trasporti

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".

b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";

c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Commento Senato

L'articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità delle disposizioni recate dall'art. 207 del D.L. 34/2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore.

Il comma 1 dell'articolo 13 modifica il comma 1 dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali, ai sensi della richiamata disposizione, l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") inserendo alcune proroghe.

In particolare, la disposizione in questione proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50

del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche

Il comma 3 dell'articolo 13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progettazione da parte degli Enti Locali

8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".

Commento Senato

L'articolo 13, comma 8, amplia i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017).

Si ricorda che i commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In particolare il comma 1082 dispone che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Il comma in esame amplia da 3 a 6 mesi il termine citato, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere all'affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione.

MANOVRA DI BILANCIO 2021-2023

Linee di mandato Sindaco

DUP – Documento Unico Programmatico

Equilibri di competenza, di cassa, sui residui

Equilibri di finanza pubblica

Salvaguardia equilibri di bilancio

Piano triennale Opere pubbliche

Piano biennale Forniture e Servizi

Piano alienazioni e valorizzazione immobili

Piano fabbisogno personale

Piano indicatori e risultati attesi

Bilancio previsione 2021-2022-2023

Allegati al bilancio Tuel

Allegati al bilancio Dlgs 118/2011

LE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE, DA TRASFERIMENTI

(parte di articolo è tratta da “Il Sole 24 Ore)

L'imposta municipale propria

In materia di entrate correnti, le previsioni dell'Imu devono tenere conto, degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, dati Siope), i quali porteranno con tutta probabilità a una riduzione anche del gettito Imu 2021.

Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione delle aliquote, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, la predetta

differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie che un decreto ministeriale dovrà definire. Anche se, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del Dl 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione – se autorizzata dalla Commissione europea - è stato previsto tuttavia un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

La tassa sui rifiuti

In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Mtr di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Sulla costruzione del bilancio occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 che gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023 e la componente Rcmd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera 158/2020, anche essa presente nel periodo 2021-2023.

In particolare la componente Rcu a potrebbe anche determinare uno sfasamento tra l'entrata della Tari e i relativi costi riportati nel bilancio, a seconda di come gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal Dlgs 116/2020.

Il nuovo canone patrimoniale

Ancora più complessa è la situazione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap/Cosap e Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni. Come è noto la legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione con **due canoni patrimoniali**, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituirà anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi).

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi e se consideriamo inoltre che assai di frequente la gestione dei tributi soppressi è affidata dagli enti a concessionari privati, ai quali la legge (comma 846) consente di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente).

A ciò si aggiunge la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

L'addizionale comunale Irpef

La previsione dell'addizionale comunale Irpef è altresì più incerta che mai. Infatti, pur se il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2019+incassi in conto/residui 2020), non si può non tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale 2021 si attesterà con tutta probabilità su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

Valutazione complessa da fare, considerando che a oggi non sono noti neppure gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020 (considerando che l'acconto è solo del 30% e che peraltro è parametrato all'addizionale 2019). Quindi pur se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio della prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori. Questo per il 2021.

Per il 2022 ed il 2023, anni da considerare nel bilancio triennale, va poi considerato che in base alla sopra citata regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento dell'anno 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, non potrà non ridursi per effetto del calo dei versamenti operato dai contribuenti.

Altre entrate correnti

Assai problematica è anche la previsione dell'imposta di soggiorno, già duramente provata dagli effetti dell'emergenza del 2020, pur se il minor gettito è stato compensato da appositi ristori, in quanto con tutta probabilità anche il 2021 risentirà degli effetti negativi della pandemia. A meno di nuovi ristori al momento non previsti.

Considerazioni analoghe si possono fare per le entrate di alcuni servizi a domanda individuale.

DM INTERNO 16.07.2020 Allegato A – Tabella 2

Valutazione delle variazioni di entrata (anno 2020) a seguito emergenza COVID

101 - IMU-Tasi -6,13%

102 - Add.le IRPEF -4,49%

103 - Soggiorno -52,08%

104 - TARI -11,52%

104_1 - TARIC -11,79%

105 - Tosap-Cosap -32,35%

106 - Pubblicità -30,46%

199_1 - Altri tributi -6,20%

199_2 - Altri tributi -15,25%

199_3 - Altri tributi -40,65%

301 - Gas-energia -7,54%

311 - Asili nido -39,27%

312 - Servizi scuola -36,78%

313 - Proventi cultura/turismo/sport -39,58%

314 - Servizi sociali -9,27%

314_1 - Servizi sociali -3,26%
315 - Diritti amm.vi -16,03%
316 - Parcheggi -37,97%
317 - Trasporti -28,97%
321 - Concessioni/fitti -10,35%
331 - Multe -14,66%
399 - Proventi Vari -7,86%
400_1 - Altre Extratributarie -26,77%

Il fondo di solidarietà comunale

La legge di bilancio 2021 ha eliminato il ripristino del taglio DL 66/2014 art. 47 (previsto dalla Legge 160/2019 art. 1 commi da 848 a 850) ma lo ha sostituito con un incremento vincolato al sociale e agli asili nido.

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il DL 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto al 2019) nel 2023.

Altri contributi statali

È confermato anche il cosiddetto «fondo Imu-Tasi», nato nel 2014 per compensare quegli enti che avevano subito il taglio del fondo di solidarietà comunale pur non potendo aggiungere la nuova Tasi in quanto già con Imu al massimo o prossima a esso.

Il fondo da un paio di anni si compone di due quote: la prima a destinazione libera (articolo 1, comma 554, legge 160/2019), pari a 110 milioni di euro, confermata anche per il 2021 e il 2022 nella stessa misura del 2020 (ma non per il 2023) in favore degli enti di cui al Dm 14 marzo 2019. La seconda quota è destinata invece al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale, nella stessa misura dello scorso, per tutto il triennio 2021-2023 (e fino al 2033).

Così come è confermato fino al 2024 il fondo previsto dall'articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (nel 2021 raddoppiato)

Mentre il DL 104/2020 ha potenziato il fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici, previsto dalla legge di bilancio 2020 nella misura complessiva di 350 milioni di euro, aggiungendo ulteriori 900 milioni di euro, per il 2021 e 1.750 milioni di euro per il 2022 (che si aggiungono ai 450 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio 2020). I fondi saranno assegnati agli enti che hanno presentato richiesta entro il 15 settembre, anche relativamente alle somme aggiunte dal DL 104/2020, mediante scorrimento della graduatoria degli enti che hanno fatto domanda per il 2021.

Il Fondo Funzioni (Fondamentali) è previsto dalla Legge 178/2020 in misura pari a 450 milioni per i Comuni e a 50 milioni per Province e Città Metropolitane. A questo si aggiunge la differenza del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, tra importo assegnato e importo certificato.

Recupero dell'evasione tributaria

La stima del recupero dell'evasione tributaria non potrà non considerare l'effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020. La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021, con l'effetto però di spostare il loro accertamento contabile dall'anno 2020 all'anno 2021, vale a dire a quello di notifica dell'avviso.

SI / NO	TRASFERIMENTI 2021 rispetto al 2020
SI - maggiore	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
SI	ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015
NO	FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE
SI	CONTRIBUTO ART 1 CO 711 L 147 2013
SI	CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013
SI	RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017
NO	FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE
NO	CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI
NO	INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE COMUNI MONTANI
SI	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF
SI - inferiore	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI
SI - inferiore	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI
SI - inferiore	FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP
SI	FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO
SI - uno solo	cinque per mille anno imposta 2019
SI	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE
SI	RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES
NO	INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI
	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2020
SI	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)
SI	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
SI - uno solo	INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP
SI - uno solo	FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP
SI - uno solo	TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
NO	INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI
SI	FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO
NO	RISTORO AI COMUNI PERDITA GETTITO DA ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO
NO	SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI
NO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO O CONTRIBUTO DI SBARCO
SI	RIMBORSO DISTACCO SINDACALE
SI	FONDO CRITICITA' IMU TASI
SI	FONDO IMU TASI VINCOLATO SICUREZZA

Fondo crediti di dubbia esigibilità

A questo proposito dovranno considerarsi anche le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Dal 2021, per la prima volta per molti enti, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media sarà composto da anni «armonizzati», con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice.

Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione

di bilancio e ridurre il fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate).

Art. 1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Art. 1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”

Art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.

Principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”

*“Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e **dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”***

“Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"

"Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti".

"In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti".

Inoltre, si potrà calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui; è possibile infatti determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Il responsabile finanziario dell'ente non potrà più scegliere la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio, posta la strada obbligata sulla media semplice.

Fondo Garanzia debiti commerciali

L'ente locale deve ridurre al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 (salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio) e deve avere un indicatore di ritardo dei pagamenti pari o inferiore a zero (art. 1 commi 859 e 862 Legge 145/2018).

Gli indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità dell'ente).

Il fondo deve essere accantonato, dal 2021, anche dagli enti che non hanno pubblicato l'ammontare dei debiti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'anno

precedente e le informazioni relative al pagamento delle fatture (adempimento a cui non sono tenuti i Comuni che hanno adottato per l'intero 2020 il sistema SIOPE+).

Il fondo garanzia debiti commerciali dovrà applicarsi con apposita variazione al bilancio di previsione, da adottarsi con delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione), in misura del 5 per cento, se l'ente non ha ridotto lo stock di debiti di almeno il 10 per cento oppure registra ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni, del 3 per cento se i ritardi sono compresi tra 31 e 60 giorni, del 2 per cento, per ritardi tra 11 e 30 giorni e dell'1 per cento per ritardi tra 1 e 10 giorni.

Proprio per evitare di effettuare questo pesante accantonamento, che congela risorse di bilancio fino al rientro degli indicatori nei limiti di legge, sarà opportuno che gli enti in questi ultimi mesi dell'anno cerchino di anticipare i pagamenti per ridurre lo stock di debiti e migliorare i tempi di pagamento.

MARGINE DI STRUTTURA

Di fondamentale importanza, per verificare la capacità dell'ente ad assorbire nuovo personale (a prescindere dalla capacità assunzionale di cui DPCM 17.03.2020), a contrarre mutui (a prescindere dalla capacità di indebitamento di cui art. 204 Tuel), ad assumere contratti pluriennali (nei limiti di cui art. 183 comma 6 Tuel) è il calcolo del margine di struttura, che deve essere maggiore di zero.

Il margine di struttura è pari alla differenza tra (entrate correnti ricorrenti) – (spese di parte corrente permanenti) e deve coprire prioritariamente le nuove spese pluriennali.

Considerazioni sulla spesa corrente 2021

Come sempre dovrà essere quantificato prioritariamente l'ammontare delle spese correnti legate a contratti già in essere, ovvero personale, quota capitale e quota interessi ammortamento mutui, contratti di servizio, spese organi istituzionali, fitti passivi e altri.

Dalla differenza tra le entrate ricorrenti e le spese permanenti emergerà, in caso positivo, la quota di risorse correnti da destinare alla spesa di parte corrente di sviluppo e/o da destinare agli investimenti. In caso negativo, l'ente valuterà invece se e come adeguare le entrate correnti tributarie e/o extratributarie, oppure utilizzare entrate da concessioni edilizie per finanziare manutenzioni correnti, oppure ancora utilizzare altre risorse in deroga.

Da valutare sono gli effetti sul bilancio 2021 – 2023 della rinegoziazione mutui effettuata nell'anno 2020, di eventuali anticipazioni di liquidità, della revisione dei contratti di servizio, della situazione del personale.

Richiami normativi (parte tratta da Azienditalia 2/2020)

Documento unico di programmazione (DUP)

1. La proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. (art. 151, c. 1, 170, c. 1, e 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (art. 170, c. 1, e 174, c. 1).

2. È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. Con D.M. Mef 18 maggio 2018, è aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione, con l'approvazione del DUP semplificato per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti e del DUP ulteriormente semplificato per gli Enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

3.1. Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 (soppresso dall'anno 2020);

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo , n. 165;

g) Piano delle azioni positive

g) altri documenti di programmazione.

4. Nel DUP devono essere inseriti tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Essi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; D.M. Mef 29 agosto 2018).

4.1. Nel caso in cui i termini di legge per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione precedono l'adozione o l'approvazione del DUP, devono essere adottati e approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento nel DUP.

4.2. Nel caso in cui i termini di legge per l'adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione siano successivi a quelli per l'adozione o approvazione del DUP, possono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento nella nota di aggiornamento del DUP.

4.3. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

BILANCIO DI PREVISIONE

Equilibrio dei bilanci

1. A decorrere dall'anno 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio concorrono sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. (art. 1, c. 820, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.1. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. (art. 1, c. 821).

1.1.1. Il rispetto dell'equilibrio è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio.

1.2. Qualora risultino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il ministro dell'economia e finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. (art. 1, c. 822).

Termine per l'approvazione

1. È fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2021-2023, è prorogato al 31 gennaio 2021 (art. 106 comma 3 bis DL 34/2020) ma sarà ancora prorogato al 31 marzo 2021 (Conferenza Stato Città 14 gennaio 2021).

1.3. È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sullo schema di bilancio di previsione da presentare al consiglio, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art. 1, c. 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n. 5602).

3. Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009).

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge

1. Gli statuti degli Enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art. 1, c. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n. 5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art. 141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina provvede il Prefetto. (art. 1, c. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla Legge 1° marzo 2005, n. 26).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare;

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art. 1, c. 2, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Entro il 31 luglio di ogni anno e con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, il consiglio dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. In caso di accertato squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui, il consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri e adotta, contestualmente,

i provvedimenti necessari per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio.

1.1.1. Per il ripristino degli equilibri di bilancio, per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. (art. 193, c. 3).

1.1.2. Solo per il ripristino degli equilibri di parte capitale, possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

1.2. Con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di accertato squilibrio e al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga alla norma che prescrive la deliberazione sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta e sulle tariffe dei servizi pubblici locali entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, entro il 31 luglio di ogni anno possono essere modificate le tariffe e le aliquote di competenza degli Enti locali. (art. 193, c. 3).

1.2.1. La modifica delle tariffe ed aliquote entro il termine perentorio del 31 luglio può essere operata solo in aumento, quale operazione di riequilibrio del bilancio. (risoluzioni Mef, dipartimento finanze, 29 maggio 2017, n. 1/DF e 2/DF).

2. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio. (art. 193, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, alla predetta nomina provvede il Prefetto. (art. 1, c. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla Legge 1° marzo 2005, n. 26).

2.1.1. La procedura per l'intervento sostitutivo è analoga a quella conseguente alla mancata approvazione del bilancio.

2.1.2. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Controlli e verifiche - Corte dei conti

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art. 1, c. 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art. 1, c. 167)

1.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti annualmente dalla Corte dei conti.

1.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art. 1, c. 168).

Risultato contabile di amministrazione - Applicazione in bilancio

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo, con provvedimento di variazione del bilancio, dell'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato è disposto (art. 187, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;

b) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) per il finanziamento delle spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive;

e) per l'estinzione anticipata di prestiti;

f) per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (in caso di "disaccantonamento" di FCDE)

1.1. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato dagli Enti locali che hanno disposto l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti e non hanno ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che hanno attivato anticipazioni di tesoreria e non hanno ancora provveduto al relativo rimborso. (art. 187, c. 3-bis).

1.1.1. Il divieto non si applica nel caso di utilizzo per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1.2. Al bilancio e ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto accantonato o vincolato. (art. 187, c. 3).

1.3. Per le operazioni di estinzione anticipata di mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e abbia accantonato una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia

esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinate ad investimenti, a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. (art. 187, c. 2, lett. e).

1.4. L'applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è comunque consentita per un importo non superiore al risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, c. 897, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

1.4.1. Nel caso in cui l'importo del risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, è possibile applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, c. 898).

1.4.2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. (art. 1, c. 897).

1.4.3. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

1.4.4. Gli enti in ritardo nell'approvazione del rendiconto non possono applicare al bilancio, dopo il 30 aprile, le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, fino all'avvenuta approvazione.

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato è applicato in bilancio contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. (art. 188, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

2.1. La mancata adozione della deliberazione che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto.

2.2. Al ripiano può provvedersi negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, purché non oltre la durata della consiliazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. 118/2011. (art. 167, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Lo stanziamento in bilancio di una quota dell'importo dell'accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al (allegato 4/2, paragrafo 3.3., D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 1, c. 882, Legge 27 dicembre 2017, n. 205):

- bilancio 2015, 36% (55%, per gli enti sperimentatori)
- bilancio 2016, 55%
- bilancio 2017, 70%
- bilancio 2018, 75%
- bilancio 2019, 85%
- bilancio 2020, 95%
- bilancio 2021, 100%.

2. Per gli anni 2020 e 2021, nel corso dell'esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere ridotto dal 95% al 90%, se nell'esercizio precedente si sono verificate le seguenti condizioni (art. 1, c. 79, Legge 27 dicembre 2019, n. 160):

a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 giorni).

3. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, nel corso dell'esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere ridotto sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra incassi complessivi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti locali, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni medesime. (art. 1, c. 80, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

3.1. La riduzione del fondo è attivabile previo parere dell'organo di revisione.

Fondo di garanzia debiti commerciali

1. A decorrere dall'anno 2021 (rinviato dall'anno 2020), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo modificato, rispettivamente, dall'art. 1, c. 854, lett. a,

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 50, c. 1, lett. b, n. 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

1.1. L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure in caso di mancato adempimento della comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei crediti, dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

1.1.1. L'iscrizione in bilancio del fondo non è, altresì, dovuta se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. (art. 1, c. 859, lett. a, nel testo aggiunto dall'art. 38-bis, c. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

1.1.2. Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

1.2. L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

1.2.1. Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, e c. 863):

- al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, superiori a sessanta giorni;

- al 3% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra trentuno e sessanta giorni;

- al 2% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra undici e trenta giorni;

- al 1° degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, per ritardi nei tempi di pagamento, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

1.2.2. Gli indicatori relativi ai tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

1.2.3. I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

1.3. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 863).

1.3.1. Il fondo accantonato è liberato nell'esercizio successivo quando (art. 1, c. 863, nel testo aggiunto dall'art. 38-bis, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58):

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali.

Fondo di riserva

1. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (art. 166, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.1. Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%. (art. 166, c. 2-ter).

1.2. La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente. (art. 166, c. 2-bis).

3. Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. (art. 166, c. 2-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Esecutività del bilancio

1. Con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, sono caducate tutte le norme ordinamentali relative ai controlli di legittimità. (art. 9, Legge 18 ottobre 2001, n. 3).

2. Se non dichiarata immediatamente eseguibile, nel caso d'urgenza, la deliberazione di approvazione del bilancio diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Certificazione di bilancio

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci alla BDAP sostituisce la trasmissione della certificazione di bilancio. (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2. A decorrere dal 1° novembre 2019, il ministero interno può richiedere specifiche certificazioni su particolari dati finanziari non presenti nella BDAP (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2.2. La struttura delle certificazioni ed i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con D.M. interno. (art. 161, c. 2).

Pubblicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa la norma che prescriveva la pubblicazione del bilancio di previsione in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico. (art. 76, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

2. I documenti e gli allegati del bilancio devono essere pubblicati entro trenta giorni dalla loro adozione, unitamente ai dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (art. 29, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

2.1. Devono, altresì, essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione. (art. 31).

2.1.1. Deve anche essere pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, da presentare contestualmente al bilancio di previsione, finalizzato ad illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento, in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. (art. 29, c. 2).

2.2. Devono, altresì, essere resi accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. 22 settembre 2014 (in G.U. n. 265 del 14 novembre 2014), modificato con D.M. funzione pubblica 29 aprile 2016. (in G.U. n. 139 del 16 giugno 2016).

2.2.1. I dati relativi devono essere pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico.

3. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. (art. 46, c. 1).

3.1. Non sussiste responsabilità per inadempimento se il responsabile prova che è dipeso da causa non a lui imputabile. (art. 46, c. 2).

Trasmissione alla BDAP

1. Gli Enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef (art. 4, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

1.1. Con D.M. Mef 12 maggio 2016, sono stabilite le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili. (in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016).

1.1.1. Devono essere trasmessi alla BDAP:

- bilancio di previsione, con i seguenti allegati:

a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);

f) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);

g) nota integrativa;

h) relazione dell'organo di revisione;

i) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

1.1.2. La trasmissione del bilancio di previsione e suoi allegati e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

1.1.3. Non devono essere trasmesse alla BDAP, le variazioni al bilancio di previsione. (art. 9, c. 1-bis; art. 18, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

1.1.4. La trasmissione alla BDAP deve rispettare il linguaggio standard XBRL e lo standard per la codifica e decodifica XML, secondo modalità tecniche rese disponibili sul portale BDAP.

1.1.5. Il Responsabile del servizio finanziario deve comunicare al Mef, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche, pubblicate dal 30 giugno 2016 sul portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione.

1.2. A decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019, in caso di mancata approvazione nei termini di legge e di mancato rispetto dei trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzioni di personale. (art. 9, c. 1-quinquies e 1-octies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

1.2.1. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

2. A decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021, l'invio dei bilanci alla BDAP sostituisce la trasmissione della certificazione di bilancio (art. 1, c. 902, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021, oltre alla sanzione di cui al precedente punto 1.2., decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, in caso di mancato invio dei relativi dati alla BDAP, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (art. 161, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 903, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1.1. Con riferimento al bilancio di previsione 2019-2021, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

2.1.2. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

Piano esecutivo di gestione

1. Il PEG è obbligatorio per tutti gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti; è deliberato dalla giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. (art. 169, c. 1 e 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; punto 4.2, lett. d, principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Dal 2021 il piano performance, allegato al PEG, deve comprendere anche il POLA (piano organizzativo lavoro agile, ai sensi dell'art. 263 DL 34/2020).

Utilizzo entrate a specifica destinazione

1. A garanzia della ricostituzione delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa in mancanza di liquidità, è imposta preventiva adozione della deliberazione di richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria. (art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Competenze gestionali in capo ai componenti di Giunta

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (art. 53, c. 23, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Tesoreria unica

1. Dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato dal 31 dicembre 2017) è sospeso il sistema di tesoreria mista, con il quale, dal 1° gennaio 2009, erano fuoriusciti tutti gli Enti locali dal sistema di tesoreria unica ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, affluivano soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. (art. 7, c. 2, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, sospeso dall'art. 35, c. 8, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nel testo modificato dall'art. 1, c. 877, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

1.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

1.2. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

1.3. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

2. Qualora dai conti di tesoreria statale dovessero registrarsi prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. (art. 1, c. 111, Legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 31, c. 21, Legge 12 novembre 2011, n. 183).

3. Con D.M. economia e finanze 4 agosto 2009, n. 059457, sono dettate nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesoriери degli enti e tesoreria dello Stato. (in G.U. n. 203 del 2 settembre 2009).

3.1. Le informazioni contenute nei flussi giornalieri forniti dalla Banca d'Italia ai tesoriери sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti, per la contabilità di cui sono titolari.

3.2. Ai fini dell'operatività delle nuove procedure, gli enti devono comunicare alla Banca d'Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, il cambio dell'Istituto tesoriере con un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriере.

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

DL 34/2019 convertito in Legge 58/2019 - art. 33 comma 2

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione

approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

DPCM ATTUATIVO 17.03.2020

Art. 1. Finalità, decorrenza, ambito soggettivo

1. Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'[art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'[art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Art. 5. Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'[art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Art. 6. Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Art. 7. Disposizioni attuative e finali

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'[art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

- Ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del principio contabile applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- Dimostrazione della capacità assunzionale, come da DPCM 17.03.2020
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
- (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri di bilancio (Corte Conti Autonomie 8/2020)

Nel difficile contesto programmatico che si profila resta centrale l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio in termini non solo formali. L'applicazione delle regole enunciate all'art. 162 del TUEL, per il risultato di amministrazione, deve risultare coerente con le disposizioni contenute nei successivi articoli 186 e 187. L'iscrizione delle poste da parte del responsabile dei servizi finanziari non può essere limitata al pareggio formale della spesa e dell'entrata (Corte cost. n. 1/1966).

Infatti, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dalla corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio (Corte Cost. sentenza n. 250/ 2013).

Ciò presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la coerenza con i presupposti economici e giuridici (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019), nonché la "necessaria" «contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (Corte Cost. n. 213 / 2008).

Nella redazione del bilancio previsionale è, anche, determinante l'esigenza di un effettivo rispetto dei principi, dettati dal d.lgs. n. 118/2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, in quanto gli scostamenti dai suddetti principi costituiscono, non solo, vizio formale nell'esposizione contabile, ma, possono rappresentare una manovra elusiva dei criteri di salvaguardia degli equilibri del bilancio. La logica del nuovo sistema della competenza potenziata è quella di dare rilevanza giuridica ed evidenza contabile al diverso momento della realizzazione delle entrate e dell'erogazione delle spese.

Anche nei processi di programmazione è rilevante assicurare la trasparenza del bilancio. La mancanza della previa indicazione analitica dei residui attivi e passivi, dei relativi crediti e debiti, dei loro titolari e delle ragioni giuridiche dei rapporti creditori e debitori costituisce una aporia suscettibile di pregiudicare la genuinità del saldo iniziale (Corte cost. n. 49/2018).

LA GESTIONE CONTABILE IN ESERCIZIO PROVVISORIO

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente .

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio

di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

LE TABELLE UTILI AL BILANCIO 2021 – 2023

Risultato di amministrazione presunto (+/-)	
	31/12/ __
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	0,00
	31/12/ __
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	0,00

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c)=(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendi	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendi	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00

2	Trasferimenti correnti	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
TOTALE TITOLI		-
TOTALE GENERALE ENTRATE		-

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00
TOTALE TITOLI		-
SALDO DI CASSA		-

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	-	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	-	0,00	0,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	-	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti		-	0,00	0,00
2	Spese In Conto Capitale		-	0,00	0,00
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti		-	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		-	0,00	0,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro		-	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DI CASSA				0,00

Elementi necessari per il calcolo del **marginale di struttura**
(entrate ricorrenti - spese di parte corrente permanenti = > 0)

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			

Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	0,00	0,00	0,00

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU						
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	0,00	0,00	0,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	0,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	n.d.	n.d.	n.d.

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	0,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	n.d.	n.d.	n.d.

Entrate da servizi pubblici

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	0,00	0,00	n.d.
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	0,00	0,00	n.d.

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

	2021	2022	2023
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00

SPESE DI PERSONALE

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	0,00	0,00	0,00	0,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% su entrate correnti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr. Abitanti al 31/12	0	0	0	0	0
Debito medio per abitante	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari					
Quota capitale					
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

TIPOLOGIA	IMPORTO

CRONOPROGRAMMA OO.PP. - TITOLO PROGETTO:**AMBITO DI INVESTIMENTO E PRIORITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:**

Indicare la tipologia di intervento e il riferimento agli obiettivi strategici

DESCRIZIONE PROGETTO:

Sviluppare dettagliatamente, i seguenti punti:

1. Descrizione della proposta progettuale, evidenziando eventuali aspetti tecnologici, impiantistici e della sostenibilità ambientale, anche secondo una visione comparativa delle alternative possibili

2. Descrizione dei risultati attesi

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE:

Definire, mediante cronoprogramma dettagliato, il calendario dei lavori circostanziato per fasi di attività previste per la realizzazione degli interventi con espressa indicazione del termine di inizio e conclusione dei lavori.

ATTIVITA' PREVISTA	DATA D'INIZIO	DATA CONCLUSIONE

SCHEDA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

fonte di finanziamento		annualità di pag. dell'opera		proventi indotti	oneri finanz. indotti	oneri fiscali	oneri gest./anno	oneri man./anno
tipologia	importo	anno	importo					

CRONORGRAMMA

Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:	Importo totale di progetto	Capitoli di spesa

Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	Importi	Capitoli di entrata
	TOTALE	€ 0,00	

Sezione 3	Cronoprogramma lavori	Annualità esigibilità	Importo previsto
	TOTALE ANNO 20__		€ 0,00
	TOTALE ANNO 20__		€ 0,00
	TOTALE ANNO 20__		€ 0,00
	TOTALE SPESA		€ 0,00

Sezione 4	Ripartizione finanziamento lavori	20__	20__	20__
	<i>di cui su capitolo</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<i>di cui a fondo pluriennale vincolato</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00